

# **TI\_GERICHTE 52.2024.200 vom 3. Mai 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2024.200](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.200)

FR: TI\_GERICHTE 52.2024.200 du 3 mai 2024

IT: TI\_GERICHTE 52.2024.200 del 3 maggio 2024

## **Regeste**

Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri di aggiudicazione delle referenze e degli apprendisti. Nel caso concreto, la mancata indicazione del numero di apprendisti non conduce all'esclusione dell'offerta

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La ricorrente, partecipante al concorso e seconda classificata, è legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

### **E. 1.2**

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmM).

### **E. 2**

Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le

offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid. 3.1; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio 2014 consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1). Il committente non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2020.375 del 12 ottobre 2020, 52.2019.47 del 6 maggio 2019 consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013 consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).

### **E. 2.1**

segg., massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, *Das Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung*, IX. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).

### **E. 3**

La ricorrente ha innanzitutto censurato l'impostazione del criterio delle referenze. Ritiene che il fatto di prevedere la possibilità di indicare come lavori analoghi oggetti dei quali la persona chiave si è occupata per un altro datore di lavoro interferisca pesantemente sullo sviluppo di equilibrate condizioni di mercato. Ha quindi contestato la valutazione della propria offerta da parte del committente in relazione al criterio in parola. Ritiene di meritare la nota 6, mentre l'aggiudicataria meriterebbe tutt'al più la nota 5.

### **E. 3.1**

Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina; RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; R DAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, *Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts*, III ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin Beyeler, *Ziele und Instrumente des Vergaberechts*, Friburgo 2008, pag. 64 segg.).

### **E. 3.2**

Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II- 2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2021.261 del 18 ottobre 2021 consid. 3.1 ). Le referenze possono essere personali o aziendali . Le prime riguardano le persone che il committente considera determinanti per il buon esito della commessa (cosiddette persone-chiave). Servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio, ma anche dal profilo dell'esperienza. Queste referenze sono di natura strettamente personale. In caso di cambiamento del datore di lavoro seguono il detentore. Le seconde sono invece di spettanza di un determinato operatore economico, ovvero di un insieme di persone, mezzi tecnici e competenze ( know-how ), che ha effettivamente fornito la prestazione indicata come referenza. Queste referenze restano legate all'azienda, all'impresa o alla ditta fornitrice della prestazione di riferimento, a prescindere dai cambiamenti che con il trascorrere del tempo subentrano in termini di personale, infrastrutture ed organizzazione. Di regola, le referenze aziendali vengono considerate senz'altro ammissibili fintanto che sussiste un'identità formale tra il soggetto che le ha conseguite ed il concorrente che le inoltra in una gara d'appalto. In verità, la maggior parte delle realtà imprenditoriali è in costante evoluzione: cambiano i dirigenti, le maestranze e i mezzi tecnici, subentrano nuove metodologie di lavoro, aumenta l'esperienza. Decisivi, dal profilo del valore intrinseco delle referenze aziendali, devono dunque essere gli aspetti che caratterizzano tali realtà dal profilo sostanziale. Al di là delle apparenze, il concorrente che produce una determinata referenza deve identificarsi con l'insieme di persone, mezzi tecnici e competenze che ha fornito la prestazione indicata al fine di comprovare le sue capacità. Ove non sussista identità formale tra l'operatore economico intestatario della referenza e il concorrente che la inoltra per comprovare le sue capacità tecniche va concessa al secondo la possibilità di dimostrare di identificarsi dal profilo sostanziale con la realtà imprenditoriale del soggetto che ha effettivamente fornito la prestazione indicata a titolo di referenza. Di converso, deve essere data facoltà al committente di non ammettere la referenza prodotta da un concorrente, che pur identificandosi, dal profilo delle apparenze, con l'operatore economico che l'ha acquisita, ha modificato la sua realtà imprenditoriale in misura talmente importante da dover essere considerato un soggetto sostanzialmente diverso. Non viola di conseguenza il diritto ammettere che nel caso in cui un operatore economico ceda ad una nuova realtà imprenditoriale tutte le risorse di cui dispone in termini di personale (dirigenti e maestranze), di mezzi tecnici (infrastrutture e macchinari) e di competenze ( know-how ) anche le sue referenze appartengano al soggetto che gli è subentrato. L'opposta conclusione che, basandosi sulla forma, continuasse a considerare tali referenze di spettanza dell'operatore economico che si è spossessato delle risorse con cui le ha conseguite non appare sostenibile. Per potersi prevalere con successo delle referenze della ditta a cui subentra, il concorrente deve in ogni caso dimostrare che sono effettivamente state conseguite con l'insieme delle risorse che ha rilevato. Non basta dimostrare che ne ha acquisito la proprietà economica ( STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid.

### **E. 3.3**

Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di

tale potere da parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta: - la produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state effettuate; - una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate; - una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25, consid. 4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22 maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata, consid. 2.2 ) . Spesso, i committenti si accontentano di una generica e sommaria indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti (RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2015.73 del 12 maggio 2015 consid. 2, 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

#### **E. 4**

In concreto, la commessa in questione ha per oggetto le opere di pavimentazione sportiva interna in materia sintetica nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria presso le palestre comunali di via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Per permettere alla committenza di valutare il criterio di aggiudicazione delle referenze i concorrenti erano tenuti a presentare oggetti referenziali di opere analoghe (intese come pavimenti sportivi all'interno) realizzate negli ultimi 5 anni e terminate entro la data di inoltro dell'offerta e di cui la persona chiave - ovvero quella che durante l'esecuzione del contratto avrebbe svolto la funzione di titolare responsabile o responsabile tecnico e progettista - si è occupata, anche per un altro datore di lavoro. A torto l'insorgente si ritiene legittimata ad avversare il metodo applicato dal committente nel contesto di un'impugnativa contro la delibera. Avendo rinunciato ad impugnare la documentazione di gara, la ricorrente - che ha anche presentato un'offerta senza sollevare alcuna obiezione (agire implicante ex lege l'accettazione di tutte le condizioni di gara; art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP ) - non può ora contestare con successo la modalità di assegnazione del punteggio nel criterio delle referenze utilizzata dalla stazione appaltante. La prescrizione di gara era chiara e i concorrenti erano stati esplicitamente invitati a presentare le referenze del soggetto chiave più importante per il buon esito della commessa (il tecnico/titolare), tant'è che per ognuna di esse dovevano precisare il motivo per cui ritenevano che fossero un buon esempio dell'esperienza e delle competenze specialistiche della persona chiave richieste per l'esecuzione della commessa (pag. 12 e segg. del capitolato). Che i concorrenti avrebbero dovuto presentare delle referenze personali e non aziendali, con la conseguenza che in caso di cambiamento del datore di lavoro queste avrebbero seguito il detentore, era di evidenza sin dall'inizio: in difetto dell'impugnazione del bando, le contestazioni a questo proposito sono quindi tardive e non possono essere ascoltate. La validità delle referenze addotte dall'aggiudicataria non può dunque essere messa in discussione soltanto per il fatto che si riferirebbero in realtà a commesse acquisite dalla ricorrente, dalla quale l'ing. \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ è spontaneamente partito nell'agosto del 2022. Per quanto discutibile possa apparire agli occhi dell'insorgente, tale modo di procedere non appare lesivo delle disposizioni di gara. Non è comunque condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui il fatto che tutte e cinque le referenze presentate dalla CO 1 si riferiscano indistintamente a commesse acquisite in

passato dalla ricorrente renderebbe impossibile effettuare una qualsivoglia valutazione delle concrete capacità tecnico-operative dell'aggiudicataria . Come detto, le referenze personali servono a dimostrare che il concorrente dispone di personale qualificato non solo dal profilo dei titoli di studio, ma anche dal profilo dell'esperienza.

## **E. 5**

Opere di sottofondo e pavimentazioni, Nuova scuola elementare \_\_\_\_\_ 01.03.2022 Fr. 235'000.- A mente della ricorrente l'ente banditore non avrebbe dovuto prendere in considerazione la referenza n. 2, avente per oggetto la “Palestra comunale, Nuovo Centro Comunale C\_\_\_\_\_”. Dalla documentazione trasmessa in questa sede emergerebbe che l'importo di liquidazione dell'opera oggetto di referenza si attesta a fr. 148'166.25 IVA inclusa e non raggiunge pertanto il limite di fr. 150'000.- fissato dal bando di concorso e che la persona responsabile di riferimento per i contatti con il committente è stata il geometra P\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ e non già l'ing. C\_\_\_\_\_. L'ente appaltante afferma dal canto suo di aver raccolto informazioni presso il Comune di \_\_\_\_\_ (già C\_\_\_\_\_ ) in relazione alle opere oggetto della referenza addotta dall'aggiudicataria e concluso per l'ammissibilità della stessa (doc. 14). Ora, a fronte di tali emergenze, invero contrastanti, questo Tribunale non è in grado di verificare se l'ente appaltante ha acquisito una conoscenza adeguata dei lavori che l'aggiudicataria ha addotto a titolo di referenza e soprattutto se nella loro valutazione ha esercitato correttamente il potere discrezionale riservatogli dalla legge. Non occorre tuttavia rinviare gli atti a quest'ultimo affinché assuma le prove che ancora dovessero necessitargli (in particolare in merito agli importi effettivamente versati e all'identità della persona di riferimento del committente), ritenuto che anche attribuendo all'aggiudicataria la nota 5, riferita a sole 4 referenze valide, con 135 punti in luogo di 162, alla luce della valutazione dei criteri di aggiudicazione formazione degli apprendisti e perfezionamento professionale , di cui si dirà nei prossimi considerandi, la classifica finale non sarebbe cambiata.

### **E. 5.1**

La referenza che la ricorrente vorrebbe vedersi riconosciuta è quella avente per oggetto il “rifacimento pavimento sportivo palestra di V\_\_\_\_\_”. A mente sua, tale manufatto rispecchia tutti i requisiti richiesti, compreso quello relativo al periodo in cui i lavori sono stati svolti. A torto. Come già esposto al consid. A di narrativa, per essere ammesse le referenze dovevano riguardare opere analoghe eseguite nel quinquennio 2019-2023 e terminate entro la data d'inoltro delle offerte, di importo uguale o superiore a fr. 150'000.-. Senonché, dalle tavole processuali (cfr. in particolare la comunicazione elettronica del Municipio di L\_\_\_\_\_ all'ing. C\_\_\_\_\_, prodotta dalla ricorrente sub doc. F e il documento contenente le precisazioni fornite dalla persona di riferimento indicata dalla RI 1 nel modulo d'offerta, esibito dall'ente banditore sub doc. 7) emerge che i lavori sono stati eseguiti e portati a termine nel 2018, tant'è che la palestra - nonostante avesse subito dei danni causati da ignoti il 3 settembre 2018 che non ne precludevano l'utilizzo in tutta sicurezza - è stata consegnata il 24 settembre 2018. Esulando dal periodo 2019-2023 prescritto dalle disposizioni di gara, a giusta ragione l'ente banditore non ha considerato valida la referenza in oggetto. Non porta a diversa conclusione il fatto che i lavori di ripristino della pavimentazione danneggiata sono stati ultimati durante le vacanze scolastiche del 2019 e l'opera collaudata il 7 agosto 2019 (doc. H). Ciò che conta, è che il manufatto è stato eseguito e messo in esercizio (già) nel mese di settembre 2018. La valutazione dell'offerta dell'insorgente con la nota 5 (= 135 punti) non appare quindi lesiva

del diritto.

## **E. 5.2**

L'aggiudicataria ha compilato le schede inserite nel capitolato di appalto indicando \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ quale persona chiave e cinque sue referenze che, per quanto qui interessa, possono essere riassunte come segue: Oggetto Data della messa in esercizio Importo della commessa  
1 Rifacimento pavimentazione sportiva, Palestra Liceo \_\_\_\_\_ 01.09.2019 Fr. 287'000.-  
2 Palestra comunale, Nuovo Centro Comunale C \_\_\_\_\_ 01.05.2019 Fr. 189'552.-  
3 Rifacimento pavimentazione sportiva, Scuola elementare \_\_\_\_\_ 01.09.2020 Fr. 151'000.-  
4 Nuova Palestra Cantonale, Scuola media V \_\_\_\_\_ 01.05.2021 Fr. 219'000.-

## **E. 6**

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a disposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, soggiunge l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte dalla documentazione di gara. La conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate ( STF 2D\_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C\_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I- 2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018, 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 2.1, 52.2014.282-283 del 10 ottobre 2014 consid. 2.1, 52.2013.2 del 24 aprile 2013 consid. 2.2, 52.2009.128 del 20 luglio 2009 consid. 6.; Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34 ).

## **E. 7**

La deliberataria ha contestato la valutazione dell'offerta della ricorrente in punto ai criteri formazione apprendisti e perfezionamento professionale, sostenendo che la società non avrebbe provveduto alla formazione di apprendisti/personale la cui professione possa essere posta in relazione con il settore della commessa in oggetto. A sostegno della sua tesi l'aggiudicataria cita la scheda informativa criterio di aggiudicazione formazione professionale degli apprendisti redatta dall'UVCP (pag. 6), richiamata dagli atti di gara. A torto.

### **E. 7.1**

La scheda informativa citata, rispondendo ad alcune domande frequenti, afferma che nel caso in cui nel settore della commessa non esiste una formazione professionale, il criterio degli apprendisti - la cui introduzione è divenuta obbligatoria, salvo nelle commesse internazionali (cfr. art. 53 cpv. 3 RLCPubb/CIAP; art. 54 cpv. 4 RLCPubb/CIAP e relativa

direttiva di applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al cpv. 2, pubblicata sul FU n. 245 del 27 dicembre 2023 e n. 2 del 3 gennaio 2024) - debba essere, in ogni caso, previsto nel bando, in quanto l'offerente può indicare gli apprendisti relazionati con il settore della commessa, ad esempio quelli che si occupano dell'amministrazione (pag. 6). I criteri in oggetto mirano infatti a premiare quelle ditte che offrono ai giovani opportunità di formazione e che introducono nel mondo del lavoro i lavoratori che hanno conseguito un titolo professionale da meno di due anni, indipendentemente dalla formazione intrapresa. Invano pretende dunque l'aggiudicataria che gli apprendisti di altre formazioni, quando poi, come in concreto, esiste una specifica formazione, non andrebbero conteggiati.

### **E. 7.2**

Posta questa premessa, il Tribunale non può fare a meno di rilevare un errore nella valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in punto ai criteri in parola, per i quali - non avendo alle proprie dipendenze né apprendisti né dipendenti in formazione - ha ottenuto la nota 0 (= 0 punti). Le condizioni d'appalto precisavano infatti che i punteggi per questi due criteri sarebbero scaturiti dall'assegnazione di note da 1 a 6, secondo le tabelle riportate alle pos. 224.560 e 224.650 CPN 102. La deliberataria ha lasciato in bianco gli spazi dedicati all'indicazione del numero di apprendisti e dei dipendenti in perfezionamento professionale per il periodo per cui era richiesta l'informazione (pag. 17 e 19 del capitolato di appalto). Se per quanto riguarda i dipendenti in formazione la mancata compilazione della tabella comporta l'assegnazione della nota 1 (vedi pos. 224.640), per quanto riguarda gli apprendisti l'omessa indicazione del loro numero rende l'offerta incompleta. Ora, è ben vero che secondo la giurisprudenza di questo Tribunale (STA 52.2020.396 del 16 dicembre 2020 consid. 3) il vizio, analogamente a quanto avviene nel caso in cui un concorrente che intende offrire prestazioni gratuite lascia una posizione vuota anziché indicarlo chiaramente (apponendo "0" o un segno inequivocabile, ad es. "-"; cfr. STA 52.2019.284 del 5 agosto 2019, 52.2018.614 del 22 febbraio 2019, 52.2015.251 del 21 luglio 2015), comporta di regola l'esclusione dalla gara. È tuttavia altrettanto vero che nella fattispecie concreta si giustifica di derogare a questa prassi, dal momento che nelle indicazioni generali della ditta (dichiarazioni dell'imprenditore, pag. 4 del capitolato) l'aggiudicataria ha segnalato chiaramente, indicando "0", di non avere apprendisti alle proprie dipendenze. In queste circostanze, l'estromissione dell'offerta costituirebbe un eccesso di formalismo. A maggior ragione si giustifica questa conclusione se si considera che per quanto riguarda il criterio del perfezionamento professionale la mancata compilazione degli spazi dedicati all'indicazione del numero dei dipendenti in formazione avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni non avrebbe comportato l'esclusione dalla gara bensì solo l'assegnazione della nota 1 (cfr. pos. 224.640). La valutazione di questo criterio apporta dunque alla deliberataria il punteggio di 12.5 (0 apprendisti per 10 dipendenti = nota 2.5, ponderata al 5%) e non 0 punti come erroneamente calcolato dal committente. Per il criterio del perfezionamento professionale la deliberataria merita invece 3 punti (nota 1, ponderata al 3%), conformemente alle condizioni di gara (cfr. 224.640 CPN 102).

### **E. 7.3**

Con le correzioni di cui si è appena detto e pur considerando nella peggiore delle ipotesi per la deliberataria solo 4 delle referenze apportate, che condurrebbe a un punteggio di 135 (nota 5 ponderata al 27%; cfr. supra, consid. 5.2), l'insorgente non arriverebbe comunque a primeggiare la classifica, che resterebbe dominata dalla deliberataria. CO 1 RI 1 Nota Punti Nota Punti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.